SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 112

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 13 maggio 2004)

INDICE

ANGIUS ed altri: sul risarcimento dei danni causati da trasfusioni (4-06224) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)* *Pag.* 6349

BEDIN: sulla firma dei trattati bilaterali relativi alla Corte internazionale per i crimini di guerra (4-04945) (risp. BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 6351

BETTONI BRANDANI, MARINO: sui collegamenti ferroviari nella provincia di Arezzo (4-05767) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 6352

BEVILACQUA: sull'UNIDO (4-06367) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 6354

CAVALLARO: sul trasporto ferroviario lungo la linea adriatica (4-05652) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)* 6357

CORTIANA: sul bando di gara della regione Campania per la formazione di personale dell'area informatica (4-06306) (risp. STANCA, *ministro per l'innovazione e le tecnologie)* *Pag.* 6359

DE PETRIS: sul Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (4-06330) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 6362

FORMISANO: su un caso di irregolare esercizio dell'attività di autoscuola (4-05728) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)* 6364

SERVELLO: sull'istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera (4-06047) (risp. BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 6365

SPECCHIA: su una pensilina della stazione di Fasano (Brindisi) (4-04134) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i tasporti)* 6366

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

ANGIUS, DI GIROLAMO, MASCIONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2003, n. 141, prevede l'autorizzazione di spesa di 98,500 milioni di euro per l'anno 2003 e di 198,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, al fine di risarcire i danni causati a soggetti emotrasfusi da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti ed evitare così il protrarsi del contenzioso in atto;

il suddetto decreto-legge prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti emotrasfusi danneggiati;

il decreto ministeriale del 3 novembre 2003 ("Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti"), emanato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge, fissa i criteri per il risarcimento dei soli soggetti emofiliaci danneggiati a seguito di assunzione di emoderivati infetti, lasciando fuori i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto;

la mancata previsione di questi soggetti fra i destinatari del risarcimento ha suscitato nelle persone interessate preoccupazione ed allarme per la grave violazione commessa ai loro danni,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare questa situazione ed attuare quanto previsto dal decreto-legge, riconoscendo anche ai soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto il giusto risarcimento.

(4-06224)

(26 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Come indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 («Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, prevede l'autorizzazione di una spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per finanziare le transazioni da stipulare «con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti».

Il comma 2 dello stesso articolo rimette ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri «in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1», da individuare «anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002».

Il citato gruppo tecnico è stato costituito con lo specifico compito «di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti»; è stata elaborata un'ipotesi di definizione transattiva, sulla quale è stato acquisito il parere dell'avvocatura generale dello Stato, e sono state individuate 747 posizioni di soggetti danneggiati da emoderivati infetti, in qualità di parti contraenti del negozio transattivo.

Il decreto ministeriale ha recepito le risultanze del lavoro del menzionato gruppo, utili all'individuazione dei criteri in base ai quali procedere alla stipula degli accordi transattivi.

Il suddetto provvedimento, limitando ulteriormente il proprio campo di applicazione, ha indicato, quali unici destinatari, i soggetti emofiliaci, considerata la gravità e cronicità della patologia. L'articolo 3 della citata legge n. 141/2003, peraltro, conferiva un mandato ben preciso, attribuendo la facoltà all'Amministrazione di transigere esclusivamente con soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti e, contestualmente, riconoscendo specifici, limitati fondi per le eventuali definizioni, nonché stabilendo che l'utilizzabilità dei fondi medesimi fosse limitata ai soli casi di controversie risarcitorie effettivamente instaurate.

Quanto sopra riportato non pregiudica che possano intervenire modifiche legislative che autorizzino, previo specifico adeguato stanziamento, la possibilità di estendere ad altre categorie di danneggiati l'ipotesi transattiva per una più ampia applicazione della già citata disposizione; questo è sicuramente l'auspicio e l'intendimento del Ministero della salute.

È doveroso, inoltre, segnalare che, con la sentenza n. 1155/2004, il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il decreto ministeriale in questione, impugnato nella parte in cui ha limitato ai soli soggetti emofiliaci la possibilità di accedere alla procedura transattiva.

La giustificazione di tale scelta, osserva il Collegio giudicante, va cercata «nello stato del contenzioso tra gli emofiliaci e lo Stato», nonché nell'«evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell'accertamento del diritto e della quantificazione del risarcimento».

Non apparirebbe, pertanto, «ingiusta» la precedenza accordata agli emofiliaci, «alla luce sia del pregresso contenzioso, sia dello stato di de-

finizione dello stesso, non ravvisabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi».

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(7 maggio 2004)

BEDIN. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che con il mese di luglio gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari a circa 35 Paesi che si sono rifiutati di firmare i trattati bilaterali che proteggerebbero i cittadini Usa da eventuali processi di fronte alla Corte internazionale per i crimini di guerra;

valutato che:

la Corte penale internazionale, che ha sede all'Aja ed è competente per giudicare i crimini di guerra, contro l'umanità ed i crimini di genocidio, è stata istituita con un Trattato sottoscritto a Roma ed al quale l'Italia ha dato un apporto determinante;

l'Unione europea ha aderito al Trattato per l'istituzione della Corte penale internazionale e considera importante l'adesione di paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea;

la decisione degli Stati Uniti lede la libertà di scelta di paesi che hanno già sottoscritto l'adesione all'Europa Unita, come Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, o di cui si prevede a breve l'adesione, come la Bulgaria;

le preoccupazioni degli Stati Uniti possono essere soddisfatte in modi che non metterebbero in pericolo le fondamenta della Corte penale internazionale, il cui statuto conviene adeguate salvaguardie;

osservato che:

nella presentazione del programma della Presidenza italiana dell'Unione europea al Parlamento europeo mercoledì 1° luglio 2003 il Presidente del Consiglio dei ministri italiano ha sostenuto che «occorre che dai rapporti tra gli Stati sia bandita ogni forma di monologo in favore del più aperto, sincero e corretto dialogo»;

la Commissione europea ha espresso ammirazione per tutti quei Paesi che stanno lavorando per fare un successo della Corte penale internazionale,

si chiede di sapere:

se l'Italia intenda proporre all'Unione europea di sostituirsi agli Stati Uniti negli aiuti militari ai paesi che hanno già firmato l'adesione o che sono candidati ad aderire all'Unione;

se, nell'ambito della politica di sicurezza nel Mediterraneo, l'Italia non ritenga di assumere in proprio l'aiuto militare sostitutivo a Croazia e Serbia-Montenegro;

quali iniziative, sia come membro promotore della Corte penale internazionale che come presidente di turno dell'Unione europea, l'Italia in-

tenda assumere, nello spirito del dialogo, verso gli Stati Uniti per salvaguardare la Corte dell'Aja.

(4-04945)

(14 luglio 2003)

RISPOSTA. – L'Italia è tra i Paesi dell'Unione europea che si sono maggiormente impegnati a favore della creazione della Corte penale internazionale. La promozione dell'universalità di questa nuova istituzione e la difesa dell'integrità dello Statuto di Roma rimangono una componente essenziale dell'azione della politica estera dell'Italia e dell'Unione europea. Nello svolgimento di tale azione, l'Unione europea si trova ad affrontare questioni delicate e complesse, tra le quali, in particolare, la richiesta del Governo USA di stipulare accordi di esenzione dei propri cittadini dalla giurisdizione della Corte.

L'azione del Governo USA è stata accompagnata dalla decisione di sospendere la cooperazione militare con quei Paesi che si sono dichiarati indisponibili a stipulare tali accordi.

L'azione dell'Unione europea seguirà le linee di indirizzo riaffermate in occasione del Consiglio affari generali del luglio scorso. Per quanto riguarda le richieste del Governo USA di sottoscrivere accordi bilaterali di esenzione dalla giurisdizione della Corte, l'Unione europea continuerà ad uniformare la propria azione ai principi guida approvati nella riunione del Consiglio affari generali del 30 settembre 2002 che stabiliscono i limiti entro i quali tali accordi possono essere conclusi, assicurando nel contempo la difesa dell'integrità dello Statuto di Roma.

Tali princìpi guida sotto stati ribaditi nella Posizione Comune dell'Unione europea del 16 giugno.

L'Italia si è adoperata nel corso del semestre di Presidenza, affinché proseguisse su questo terreno un dialogo sereno e costruttivo con gli Stati Uniti, nella consapevolezza di condividere l'obiettivo di fondo di porre termine all'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani previste dallo Statuto della Corte.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BACCINI

(3 maggio 2004)

BETTONI BRANDANI, MARINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

Trenitalia S.p.a. con il nuovo orario ferroviario in vigore dal 14 dicembre prossimo ha penalizzato sensibilmente la provincia di Arezzo prevedendo la soppressione di alcuni treni proprio nella fascia oraria dei pendolari che quotidianamente effettuano la tratta Roma Termini – Arezzo e viceversa;

in particolare il treno Eurostar, che attualmente fa servizio da Roma ad Arezzo con partenza alle ore 17,54 ed arrivo alle ore 19.09, a decorrere dal 14.12.2003 non fermerà più nel citato capoluogo di provincia;

questa decisione da parte di Trenitalia è ritenuta ingiustificabile e penalizzante per la città di Arezzo, poiché non esisterebbe più alcun collegamento pomeridiano con treni Eurostar per i molti pendolari che rientrano alla sera, mentre, al contrario la tratta Roma – Firenze è servita da Eurostar che partono con cadenza di un'ora ciascuno;

per altro è difficile per gli utenti comprendere la ragione del provvedimento, posto che il treno Eurostar delle 17,54 verrebbe conservato, mentre verrebbe eliminata solo la fermata in Arezzo confermando così l'intento punitivo di una scelta che colpisce tutta la provincia, posto che i treni previsti in sostituzione sono lenti e quasi mai puntuali;

oltretutto questa scelta da parte di Trenitalia è contradditoria anche rispetto alle fermate previste per la tratta Arezzo – Roma di prima mattina, in quanto vi è un Euronight alle 06.18, un intercity alle 06.32, un Eurostar alle 07,14, un diretto alle 07.46 ecc.;

in particolare l'Eurostar delle 07.14 arriva 7 minuti dopo l'intercity delle 6.32 rendendosi cosi poco utile. Infatti anni fa venne soppresso proprio con la motivazione di essere scarsamente frequentato, mentre l'Eurostar delle 17,54 è quasi sempre completo,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere nei confronti di Trenitalia S.p.a. affinché la Provincia di Arezzo possa ricevere un trattamento più adeguato alle reali necessità di questo territorio e se si ritenga opportuno sollecitare il ripristino del treno Eurostar delle 17.54 nell'interesse dei numerosi pendolari e dei fruitori.

(4-05767)

(9 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto attiene la questione dei collegamenti ferroviari, in via preliminare si osserva che le questioni sollevate si inseriscono in un quadro caratterizzato, nel settore del trasporto ferroviario, da un delicato momento di transizione dal regime monopolistico a quello della concorrenza del mercato liberalizzato.

Ciò in un contesto di norme italiane e comunitarie che escludono la possibilità di interventi, contributi o aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico.

La questione sollevata riguarda infatti servizi Eurostar, che come è noto rientrano, insieme agli Intercity, tra i servizi di trasporto effettuati da Trenitalia in regime di libertà commerciale, senza alcun contributo pubblico e quindi senza un controllo diretto da parte dello Stato o delle Regioni. Nel settore dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza,

inoltre, è stato di fatto disposto fin dal 2002 il blocco degli aumenti tariffari.

Nel merito della questione specifica, la società Ferrovie dello Stato ha comunicato che, con la nuova offerta orario del 14 dicembre 2003, il treno ES* 9310 Roma-Torino (Roma 17.54-Arezzo 19.09), che ha assunto il nuovo numero 9306, è stato velocizzato di 17 minuti (da 6 h e 2'a 5 h e 45') ed è stato anticipato, in partenza da Roma, di circa 20 minuti, in modo da consentire l'arrivo a Torino in un orario commercialmente più valido (dalle 23.56 alla 23.20) e migliorare così la sua frequentazione che si attestava intorno ai 239 passeggeri medi/giorno.

Per realizzare queste modifiche – considerato anche che i viaggiatori in discesa nella stazione di Arezzo erano in media circa 23 al giorno – si è resa necessaria la soppressione di tale fermata che comportava, con l'uscita del treno dalla «linea direttissima», un contestuale rallentamento della traccia oraria.

Si fa presente, in ogni caso, che il collegamento diretto tra le località interessate è attualmente garantito, nella medesima fascia oraria, dall'IC 592 in partenza da Roma alle 17.46 con arrivo ad Arezzo alle ore 20.00.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(6 maggio 2004)

BEVILACQUA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri avrebbe stipulato accordi con l'United Nations Industrial Development Organization (UNIDO);

che in molti paesi del bacino del Mediterraneo il suddetto UNIDO non solo opera in nome e per conto della DGCS, ma tenderebbe anche a sostituirsi ai compiti istituzionali dell'ICE organizzando missioni di operatori economici locali in Italia e viceversa,

l'interrogante chiede di conoscere:

la tipologia degli accordi eventualmente stipulati;

quali siano i criteri adottati dall'UNIDO, che utilizza fondi pubblici italiani, per selezionare gli esperti e le aziende con cui collabora per l'attuazione dei suoi programmi operativi, visto che non risulta vengano bandite gare pubbliche per dette selezioni;

su quali basi si fondi l'attività dell'Ufficio UNIDO di Bologna, che sarebbe entrata in diretta concorrenza non solo con studi di consulenza privati ma anche con Camere di Commercio, Aziende speciali, Associazioni di categoria, ICE e simili, in programmi dell'Unione Europea quali Al Invest ed Asia Invest.

(4-06367)

(11 marzo 2004)

RISPOSTA. – In Italia opera dall'ottobre del 1987 l'Ufficio UNIDO per la promozione delle tecnologie e degli investimenti (ITPO/Italia, con Uffici a Milano e Bologna e prossimamente a Roma), istituito con accordo tra l'Italia e l'UNIDO del 12 agosto 1985 e successivamente prorogato sulla base di valutazioni congiunte Italia-UNIDO, di cui l'ultima ha avuto luogo nel 2002. Altri Uffici ITPO sono presenti in Francia, Giappone, Regno Unito di Gran Bretagna, Grecia, Regione Vallonia, Polonia, Russia, Corea del Sud, Cina. L'Ufficio italiano è finanziato con fondi del contributo volontario annuale all'UNIDO erogato dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero degli affari esteri.

Il principale obiettivo degli Uffici ITPO, in base al mandato ricevuto dagli organi direttivi dell'UNIDO, è quello di contribuire allo sviluppo industriale ed economico dei paesi in via di sviluppo identificando e mobilizzando le risorse tecniche e finanziarie, nonché le capacità gestionali necessarie a realizzare specifici progetti di investimento e di trasferimento di tecnologia in collaborazione con *partner* locali di paesi in via di sviluppo.

L'Ufficio ITPO Italia svolge le seguenti attività allo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di investimenti nei paesi in via di sviluppo:

informazione ai potenziali investitori italiani sul quadro macro-economico, legislativo, su incentivi e opportunità per gli investimenti nei paesi in via di sviluppo;

identificazione di *partner* adeguati;

organizzazione di incontri diretti tra controparti potenziali;

assistenza nei negoziati per la conclusione di accordi;

valutazione preliminare della fattibilità economica e finanziaria dei progetti di investimento;

preparazione di *business plan* per facilitare l'accesso alle fonti di finanziamento, incluse le linee di credito agevolate bilaterali italiane.

Attraverso il «Programma delegati» l'ITPO Italia ospita, inoltre, funzionari delle istituzioni di paesi in via di sviluppo preposti alla promozione degli investimenti allo scopo di promuovere le relazioni industriali tra le imprese locali e quelle italiane.

Dal 1998 è stata creata in Egitto, con finanziamento multi-bilaterale erogato dal competente Ufficio territoriale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero degli affari esteri, la prima Unità locale facente capo all'Ufficio ITPO Italia per la promozione degli investimenti, alla quale sono seguite altre Unità in Tunisia, Giordania, Marocco, con lo scopo di promuovere e facilitare l'accesso alle linee di credito agevolate italiane da parte delle piccole e medie imprese locali. I *business plan* elaborati dalle Unità locali – con l'appoggio tecnico dell'Ufficio ITPO di Milano/Bologna – sono messi a disposizione dei sistemi bancari locali e delle imprese locali beneficiarie nel quadro delle procedure per l'acceso alle linee di credito agevolato della cooperazione italiana. Un importante aspetto dell'azione dell'ITPO è la formazione degli operatori dei sistemi bancari locali per migliorare la metodologia di valu-

tazione del rischio nella valutazione dei progetti industriali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Specifici accordi tra l'Italia, l'UNIDO ed i Paesi beneficiari sono stati conclusi per quanto riguarda le Unità locali per la promozione degli investimenti facenti capo all'ITPO Italia ed operanti in Egitto, Tunisia, Marocco e Giordania.

A seguito delle intese intercorse tra il ministro Frattini ed il direttore generale dell'UNIDO Magarinos nell'ottobre 2003, è attualmente all'esame del Servizio trattati di questo Ministero degli affari esteri l'aggiornamento del quadro giuridico che regola i rapporti tra l'Italia e l'UNIDO per quanto riguarda l'Ufficio ITPO Italia ed il suo trasferimento da Milano e Bologna a Roma.

Le modalità di selezione di esperti e consulenti nell'ambito delle attività dell'ITPO e delle unità locali sono regolate dalla normativa internazionale seguita dall'UNIDO. In ogni caso le attività vengono svolte essenzialmente con personale interno, ricorrendosi all'*outsourcing* solo in casi eccezionali, per indagini per le quali non vi sia competenza interna. In questo caso, si ricorre al *roster* degli esperti dell'Organizzazione.

Per quanto riguarda la presunta concorrenza con enti e istituzioni italiane, si fa notare che l'Ufficio ITPO opera nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo sostenute dall'Italia e che pertanto non può ravvisarsi competizione con istituzioni preposte alla promozione commerciale. Spesso si stabiliscono invece forme di collaborazione, dato che l'attività dell'Ufficio ITPO crea opportunità di intervento per istituzioni ed imprese italiane. Esistono eccellenti esempi di cooperazione in tal senso a Bologna ed in altre parti d'Italia (con l'ICE, Regioni, camere di commercio, associazioni industriali, fiere). Per quanto riguarda le società di consulenza, anch'esse possono beneficiare dei servizi dell'Ufficio, particolarmente per quanto concerne lo sviluppo degli studi di fattibilità. L'Ufficio UNIDO-ITPO costituisce infatti un punto di riferimento metodologico per l'analisi economico-finanziaria, ma non si sostituisce all'attività delle società di consulenza. Esistono anche in questo caso svariati esempi in cui l'Ufficio ha cooperato con società di consulenza.

Nell'ambito del programma 2004-2005 l'Ufficio ITPO prevede un'interazione e collaborazione con le seguenti istituzioni italiane:

Ministero degli affari esteri (DGCS) – in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle imprese per l'accesso ai finanziamenti *ex* articolo 7 della legge n. 49 del 1987 (*Joint venture*) e l'accesso alle linee di credito agevolato;

Ministero delle attività produttive – in particolare IPI;

Autorità regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Calabria);

ICE – in particolare per le attività promozionali, l'identificazione di progetti di investimento nei paesi in via di sviluppo e l'organizzazione di visite di delegazioni di imprenditori e di seminari;

Confindustria – in particolare nell'assistenza alle missioni di industriali nei paesi in via di sviluppo;

Autorità fieristiche (Milano, Bologna, Verona, Padova, Pordenone, Rimini e Bari), in particolare per facilitare la partecipazione di imprenditori di paesi in via di sviluppo;

Istituzioni Finanziarie – in particolare con Mediocredito Centrale, SIMEST, SACE, e varie banche commerciali – per quanto riguarda l'analisi di specifiche applicazioni creditizie nell'ambito dell'utilizzo delle linee di credito italiane e la realizzazione di programmi di formazione diretti al sistema bancario dei paesi in via di sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(5 maggio 2004)

CAVALLARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Rilevato che la società Trenitalia s.p.a. persegue da tempo una errata politica di contrazione del servizio di qualità lungo la linea ferroviaria adriatica ed in particolare ha già deciso di cancellare dal prossimo mese di dicembre le due corse giornaliere di Eurostar Pescara-Milano e Milano-Pescara;

considerato che tali due treni Eurostar sono attualmente gli unici a fermare alla stazione di Civitanova Marche, unica interessata alla fermata dell'intera provincia di Macerata dei treni Eurostar;

rilevato inoltre:

che in conseguenza tale decisione rappresenta una penalizzazione del territorio dell'intera provincia di Macerata, causando un disservizio sia all'utenza del comprensorio industriale di Civitanova Marche sia all'utenza dell'entroterra maceratese, che affida anche a tali strutture le sue possibilità di interazione con il resto del Paese;

che il territorio provinciale già soffre di pesanti carenze infrastrutturali tali da renderlo addirittura di difficile collegamento con le aree del Paese ad alto sviluppo e – sotto il profilo dei collegamenti strettamente ferroviari – si deve già lamentare la intervenuta soppressione decisa fin dal 2002 delle fermate notturne a Civitanova Marche dei treni a lunga percorrenza, che andrebbero di contro ripristinate;

che nonostante la sua natura di Società economica la Trenitalia s.p.a., per la sua posizione di monopolio e per la valenza anche socio-economica dei servizi di trasporto ferroviario, deve tenere conto delle esigenze strategiche di collegamento di tutte le aree del Paese, anche in considerazione del fatto che in talune situazioni occorre suscitare un interesse positivo per il mezzo di trasporto ferroviario anche mediante adeguata promozione e dimostrandone la competitività con altre forme alternative di collegamento, piuttosto che provvedere a semplici soppressioni solo in apparenza produttive di risparmi, ma produttive in realtà anche di minori entrate e di disservizi all'utenza;

che di tale situazione si è occupata nei giorni scorsi diffusamente la stampa locale ed in particolare si è ufficialmente pronunciato con un proprio ordine del giorno il Consiglio Provinciale di Macerata, rendendosi portatore degli interessi dell'intera comunità provinciale,

l'interrogante chiede di sapere, previa verifica dei fatti esposti, se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda informare su quali iniziative verso la Trenitalia s.p.a. intenda assumere onde ottenere una revisione delle decisioni dalla medesima assunte e che provocano una contrazione dannosa del servizio di trasporto ferroviario di qualità lungo la linea ferroviaria adriatica e per l'intero comprensorio maceratese.

(4-05652)

(25 novembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, in via preliminare si osserva che le questioni sollevate si inseriscono in un quadro caratterizzato, nel settore del trasporto ferroviario, da un delicato momento di transizione dal regime monopolistico a quello della concorrenza del mercato liberalizzato.

Ciò in un contesto di norme italiane e comunitarie che escludono la possibilità di interventi, contributi o aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico.

La questione sollevata riguarda infatti servizi Eurostar ed Intercity che, come noto, rientrano tra i servizi di trasporto effettuati da Trenitalia spa in regime di libertà commerciale, senza alcun contributo pubblico e, quindi, senza un controllo diretto da parte dello Stato o delle Regioni. Nel settore dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza, inoltre, è stato di fatto disposto fin dal 2002 il blocco degli aumenti tariffari.

Nel merito della questione specifica relativa alla linea dorsale adriatica, la società Ferrovie dello Stato ha comunicato che con la nuova offerta orario del 14 dicembre 2003 la fermata effettuata a Civitanova Marche dall'Eurostar 9419/9412 Milano-Pescara e viceversa è stata soppressa in quanto presentava bassi coefficienti di riempimento rispetto alla percentuale media nazionale.

Tuttavia, nei bacini interessati al collegamento ed in prossimità della stessa fascia oraria, sulla stessa relazione è presente l'Intercity 573/564 «D'Annunzio» con le seguenti fermate:

			PARTENZA		ARRIVO
IC	564	Civitanova Marche	7.47	Milano	12.40
IC	573	Milano	16.50	Civitanova Marche	22.05

Le Ferrovie dello Stato spa fanno inoltre presente che tale scelta commerciale è legata anche ad una razionalizzazione dei turni del mate-

riale rotabile della relazione Pescara-Milano, la cui offerta è attualmente costituita da 4 coppie di Eurostar nonché da 2 coppie di treni Intercity.

Si sottolinea che i collegamenti tra il bacino di Civitanova Marche e Milano e viceversa sono attualmente assicurati, oltre che dalla coppia di Intercity come sopra evidenziato, in circolazione nella fascia mattutina, anche dagli Intercity 572/565 «Murge» in servizio nelle ore pomeridiane, nonché dalla coppia di Intercity periodici (1546/1545) che effettua servizio tutti i venerdì, sabato e domenica.

È da tener conto che la stazione di Civitanova Marche usufruisce di un servizio diretto anche con Torino, rappresentato dalla coppia di Intercity 568/569 «Rossini», nonché da servizi espressi notturni periodici di fine settimana.

Esistono, inoltre, sulla relazione Civitanova Marche-Venezia e viceversa 2 coppie di Intercity giornalieri (713/714 «Adriatico» e 715/716 «Manin») mentre il collegamento con Verona/Bolzano è garantito dagli Intercity 719/720 «Adige», il cui servizio da periodico nel precedente orario è stato reso giornaliero a partire dal 14 dicembre 2003.

Si evidenzia, altresì, che sulle tratte sopra menzionate sono presenti numerosi collegamenti indiretti anche supportati dai treni del servizio regionale, con buoni tempi di intercambio nelle stazioni di Ancona o Bologna e ben distribuiti nell'arco della giornata.

Per quanto concerne la richiesta di fermata dei treni notturni, si fa presente che tale servizio è concepito per collegare i bacini di estremità e che la soppressione delle fermate intermedie – già avviata da qualche tempo – fa parte di una strategia generale adottata in tutta la rete ferroviaria, il cui obiettivo è finalizzato alla sicurezza dei convogli e dei viaggiatori a bordo

Per quanto riguarda infine i collegamenti da/per Macerata, si fa presente che la stessa è collegata a Civitanova Marche, dalle 6 alle 21, dai treni del trasporto regionale con frequenza di circa un collegamento ogni ora, in coincidenza presso quest'ultima stazione con i treni della media/lunga percorrenza.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(6 maggio 2004)

CORTIANA. – *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

l'ufficio A.G.C. gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo della Regione Campania ha emanato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1, del 5 gennaio 2004, un "Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento della realizzazione di un servizio di gestione di percorsi formativi in Area informatica per la formazione del personale dipendente della Regione Campania";

tale bando impone, nel punto 1.1 intitolato "Tipologia dei percorsi formativi", che i sistemi operativi e gli applicativi su cui formarsi siano Windows e Microsoft Office;

lo stesso bando, nell'art. 10 relativo ai "Requisiti per la partecipazione e modalità di presentazione", avverte che le società che partecipano al bando devono, a pena di esclusione, presentare la certificazione Microsoft;

nella parte del bando concernente la "Valutazione tecnica" si dichiara che la certificazione Microsoft vale da sola otto punti, tutte le altre certificazioni massimo cinque punti;

considerato che:

con l'emanazione di tale bando non si tiene conto di alimentare un evidente problema di concorrenza che vede la Microsoft ancora come la sola e quasi incontrastata società detentrice del mercato del *software*, la cui filosofia d'impresa si basa sul concetto di codici riservati, brevettati e segreti e, pertanto, assai costosi;

nello stesso bando non si riscontra alcuna coscienza di questo dato di fatto, né di conseguenza si propone minimamente di incentivare o, almeno, di tener conto della possibilità di poter passare ad un sistema operativo con un codice di sorgente non coperto e accessibile dalla comunità scientifica;

incoraggiare sistemi operativi aperti significherebbe non solo risparmiare, ma anche tenere conto del dibattito internazionale sull'argomento e presentarsi dunque come un Paese che sceglie strade più coerenti e aperte ad un'equa concorrenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale bando della Regione Campania;

se, constatando quanto rilevato, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, abbia intenzione di porre in essere azioni correttive e/o preventive di tali metodologie;

quali siano queste azioni.

(4-06306)

(9 marzo 2004)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, in esito all'istruttoria effettuata dai competenti Uffici tecnici, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si osserva che l'emanazione del bando di gara in oggetto costituisce esercizio del potere di auto-organizzazione di cui è titolare ciascuna Regione; il Governo, quindi, non può sindacare le scelte effettuate in tale ambito né intervenire con proprie specifiche iniziative influenzando quell'attività dell'Ente territoriale che per propria natura è discrezionale.

Tanto premesso, circa il merito della questione si rileva che dall'esame del bando di gara promosso dalla regione Campania per la fornitura

di un servizio di formazione in area informatica – rivolto al personale dipendente della stessa Regione e articolato in percorsi formativi prevalentemente dedicati all'ambiente Microsoft ed ai suoi prodotti (articolo 1.1. del bando) – l'oggetto di fornitura risulta ampiamente ammissibile e non contestabile, considerato che la dotazione tecnologica degli uffici della Regione si compone di servizi e soluzioni basati su piattaforma Microsoft. È del tutto evidente, infatti, che l'Amministrazione regionale preferisca formare adeguatamente i propri dipendenti su sistemi di cui è già in possesso, anziché optare per un tipo di formazione più a vasto raggio, ma inevitabilmente di livello meno avanzato.

Non appare altresì preclusivo, né discriminante il mancato possesso della certificazione Microsoft CTEC per le aziende che partecipano alla gara, in quanto il requisito stesso viene posto come «eventuale» (articolo 10 del bando), così come l'attribuzione di punteggio in caso di possesso della certificazione Microsoft CTEC in fase di valutazione tecnica (articolo 12 del bando) non appare discriminante giacché non impedisce alle Società partecipanti la possibilità di aggiudicarsi la gara pur in mancanza della certificazione in esame.

Da quanto sopra esposto non sembrano ravvisarsi quindi elementi che determinino il mancato rispetto della *par condicio* dei potenziali concorrenti, in quanto rientra nell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione agente la valutazione della necessità di formare il proprio personale su specifici ambienti tecnologici. D'altra parte, ogni valutazione in merito alle modalità di individuazione del privato contraente è disciplinata dalla normativa in materia di affidamento di forniture pubbliche e, si ribadisce, rimessa all'Amministrazione contraente, che agisce nell'esercizio della propria autonomia operativa ed organizzativa.

Venendo al più generale problema della scelta dei sistemi informatici operativi, si evidenzia che l'esigenza di migliorare l'utilizzo dei sistemi proprietari precedentemente acquisiti non comporta ostacoli ad un eventuale futuro orientamento verso l'*open source*, in quanto l'inclusione di questa nuova tipologia d'offerta all'interno delle soluzioni tecniche tra cui le pubbliche amministrazioni possono scegliere contribuisce ad ampliare la gamma delle opportunità e delle possibilità in un quadro di economicità, equilibrio, pluralismo e aperta competizione. In tal senso, infatti, la direttiva recentemente adottata dallo scrivente in materia di «Sviluppo dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2004, vuole essere uno strumento di indirizzo per le amministrazioni pubbliche da cui anche gli enti locali possono evincere principi fondamentali rimodulabili secondo le esigenze delle proprie realtà territoriali. In particolare, la direttiva intende favorire l'utilizzo di prodotti informatici che promuovano il pluralismo del *software* nella pubblica amministrazione e, quindi, la possibilità di scegliere soluzioni convenienti, non solo in termini economici, tra quelle disponibili sul mercato, sia a *software* proprietario che a *software* aperto. Quest'ultima soluzione, in particolare, consente di conformare i programmi alle diverse esigenze che si manifestano nel tempo, individuando

quelli più efficienti e convenienti anche in considerazione della possibilità di riutilizzo degli stessi all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Infine si segnala che è stato avviato un confronto costruttivo con le Regioni mediante l'apertura di appositi tavoli di concertazione che consentano di conoscere gli orientamenti emersi in materia a livello decentrato. Pervenire ad una visione condivisa del problema consentirà infatti di apportare alla direttiva sopra citata, ove necessario, disposizioni correttive che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, rendano possibile un'uniformità di indirizzo per tutte le Amministrazioni statali e regionali favorendo una piena interoperabilità ed interconnessione dei rispettivi sistemi informativi.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie

STANCA

(10 maggio 2004)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che la legge 30 luglio 1998, n. 281, per la «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», all'art. 4 ha istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), il quale è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato ed è composto, tra gli altri, dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui art. 5 della stessa legge;

che l'Associazione ACU-ONLUS, ricorrendo le condizioni di legge, esprime un proprio rappresentante in detto Consiglio;

che la Direzione generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori il 21/01/2003 chiedeva all' ACU-ONLUS con nota n. 1296322 la designazione del proprio rappresentante nel CNCU in occasione del rinnovo dello stesso per il triennio 2003-2005;

che il nominativo designato dal nuovo rappresentante legale dell'Associazione espresso dall'assemblea generale dei soci il 9/11/2002 era ignorato a dispetto della documentazione prodotta ed in sua vece era accolta la designazione illegittimamente espressa dal precedente rappresentante legale ormai decaduto;

che i poteri dell'attuale rappresentanza legale sono stati riconosciuti con ordinanza del 6-11-2003 emessa dal Tribunale di Milano-Sez.I Civile n.61630/03 R.G.;

che la richiesta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17-03-2003 di rinnovo della composizione del Consiglio non ha avuto seguito, con la conseguenza che tuttora partecipa ai lavori del CNCU a rappresentare l'ACU-ONLUS e gli interessi dei consumatori chi non ha i requisiti necessari, con grave pregiudizio per l'Associazione e per la credibilità del Consiglio stesso e delle relative attività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative perché l'ACU-ONLUS sia rappresentata nel CNCU da chi ne ha titolo;

se intenda adottare iniziative perché siano verificate correttezza, trasparenza ed indipendenza dell'operato degli uffici preposti della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori.

(4-06330)

(10 marzo 2004)

RISPOSTA. – L'Associazione ACU-ONLUS è iscritta nel registro di cui all'articolo 5 della legge n. 281 del 1998, tenuto dall'Ufficio C3 «Politiche nazionali e diritti dei consumatori» della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sin dall'anno 1999.

In vista dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina del CNCU per il triennio 2003-2006, il predetto Ufficio, nel mese di gennaio 2003, chiedeva all'ACU la designazione del proprio rappresentante nel CNCU per detto triennio.

Agli inizi di febbraio 2003, la DGAMTC riceveva dall'ACU due distinte designazioni provenienti l'una dalla Sede Nazionale di Roma, indicante l'architetto Roberto Saracino, e l'altra dalla sede legale, che aveva richiesto la conferma dell'iscrizione per l'anno 2003 nell'elenco di cui all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1998, indicante il dottor Giuseppe D'Ippolito quale rappresentante ACU nel CNCU, oltre alla comunicazione del trasferimento della sede dell'ACU presso un diverso indirizzo della città di Milano.

Sulla circostanza la DGAMTC richiedeva tempestivamente all'ACU chiarimenti, ricevendo elementi da entrambe le sedi i quali conducevano l'Amministrazione a ritenere valida la designazione effettuata da colui che risultava essere il rappresentante legale dell'associazione in base alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in sede di dimostrazione annuale di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5 della legge n. 281 del 1998.

Successivamente, ai primi di dicembre 2003, l'architetto Saracino ha comunicato alla DGAMTC gli sviluppi di un contenzioso in corso all'interno dell'associazione che ha dato origine a due procedimenti promossi dal medesimo architetto Saracino contro Gavinato Gianni, il primo, e contro Gonella Clara e Gavinato Gianni, il secondo, conclusosi con due contrastanti ordinanze sulla base dell'ultima delle quali, datata 6 novembre 2003, l'architetto Saracino asserisce di essere stato riconosciuto legale rappresentante dell'associazione.

Ai fini delle richieste avanzate nell'interrogazione di che trattasi va tuttavia tenuto presente che il predetto giudizio cautelare è del tutto estraneo al Ministero delle attività produttive, che non è parte in esso. Lo stesso è, quindi, inidoneo a produrre effetti direttamente vincolanti per l'Amministrazione.

A ciò si aggiunge che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2003, con cui è stato decretato il rinnovo della Composizione del Consiglio nazionale consumatori e utenti – CNCU – per il triennio 2003-2006 e sono stati nominati l'avvocato D'Ippolito ed il dottor Cavinato, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e membro supplente dell'associazione ACU-ONLUS nel Consiglio, non è impugnato davanti al competente Giudice amministrativo e pertanto risulta essere valido ed efficace.

La correttezza, trasparenza e indipendenza dell'operato dei preposti Uffici della Direzione generale armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive non appare in discussione, in quanto è compito del Giudice, non dell'Amministrazione, decidere definitivamente la controversia giuridica circa la titolarità della rappresentanza dell'Associazione nei termini prospettati dalle parti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
DELL'ELCE

(3 maggio 2004)

FORMISANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

con documento prot. n. 1583 del 20/2/03, la Direzione trasporti dell'area pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia di Napoli inoltrava comunicazione al sig. Cosimo Battinelli, titolare dell'Autoscuola «Graziella S.a.s.», avente ad oggetto i locali di via Libertà n.7 nel Comune di Procida, sede della suddetta autoscuola;

come si evince dal documento della Direzione trasporti di cui sopra, risulta da una relazione di servizio stilata in data 14/10/2002 dal Nucleo di Polizia provinciale che da accertamenti effettuati presso la sede dell'autoscuola in oggetto, in Via Libertà n. 7, risultano due prefabbricati di cui il primo, diviso in più locali adibiti ad ufficio, risulta autorizzato dalla Provincia per l'esercizio delle attività di autoscuola e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, mentre per il secondo, corredato da una decina di banchi didattici e *computer*, non risulta alcuna autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Napoli;

come da verbale stilato in data 21/10/2002 a seguito di sopraluogo ispettivo, svolto presso la sede della suddetta autoscuola da personale dipendente della Divisione della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Napoli, si conferma che oltre ai locali autorizzati era utilizzato un terzo locale, attrezzato per le esercitazioni per il conseguimento della patente, che per ammissione dello stesso sig. Battinelli risulta abusivo e non accatastato presso il Comune di Procida;

come da relazione di servizio stilata in data 19/02/2003 dal Nucleo di Polizia provinciale e da tecnico della Direzione Trasporti, a seguito di sopralluogo effettuato presso l'Ufficio tecnico-Settore concessioni edilizie del Comune di Procida, risulta che la società «Graziella S.a.s. di Battinelli

Cosimo & C.» aveva presentato in data 08/07/1999, con prot. 9556, istanza di rilascio del certificato di agibilità dei locali sede dell'attività, ma che il Comune, con nota del 27/07/1999, rispose che non era possibile concedere tale certificazione, per irregolarità edilizie;

la Direzione trasporti dell'Amministrazione provinciale di Napoli, rilevando il caso di irregolare esercizio dell'attività di autoscuola, invitava il destinatario delle comunicazioni di cui sopra a presentare memorie scritte o controdeduzioni in merito, riservandosi, in caso di decorrenza dei tempi, l'adozione di sanzioni amministrative previste dalla legge in materia, nonché l'obbligo di provvedere al trasferimento delle attività autorizzate presso sedi idonee,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie prerogative e competenze, per garantire il rispetto della normativa vigente a tutela dei cittadini utenti.

(4-05728)

(3 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per esercitare attività di autoscuola né sulla relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, giacché tali competenze sono state trasferite alle Province a seguito del processo di decentramento amministrativo attuato con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Si rimanda alla nota n. 1195 del 10 febbraio 2004, che la provincia di Napoli ha ritenuto di inviare, e nella quale sono contenuti gli elementi conoscitivi di competenza del suddetto ente locale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(19 aprile 2004)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

si è verificato un contenzioso tra il signor Sergio Belluzzi e l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, con il quale il predetto ha a lungo collaborato;

secondo quanto denuncia il signor Belluzzi, egli sarebbe stato allontanato dall'Istituto il 19 dicembre 2002 senza corresponsione alcuna delle spettanze maturate, né regolare firma dei documenti attestanti la cessazione del rapporto di lavoro;

sempre secondo la versione del signor Belluzzi, gli sarebbe stato impedito di rientrare in possesso di suoi beni contenuti nell'alloggio fornitogli dallo stesso Istituto e al quale sarebbe stata, a sua insaputa, cambiata la serratura,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far accertare come si siano effettivamente svolte le cose e se il comportamento dei responsabili dell'Istituto Italiano di Cultura della capitale bavarese sia stato corretto o meno.

(4-06047)

(4 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, e a seguito degli opportuni accertamenti, risulta dovuta al signor Sergio Belluzzi, contrattista con mansioni ausiliarie dell'Istituto italiano di cultura di Monaco, la sola indennità di fine rapporto, alla cui liquidazione si provvederà non appena perfezionato l'*iter* del decreto ministeriale di risoluzione del contratto con cui è stata disposta la cessazione dal servizio dell'interessato, a far data dal 30 giugno 2003.

Con riguardo alla questione delle competenze arretrate da corrispondersi al signor Belluzzi, in seguito a sentenza del tribunale del lavoro di Monaco di Baviera, è pervenuta al Ministero degli affari esteri copia delle sentenze del Tribunale di Monaco debitamente tradotte. Sarà dunque possibile procedere all'emanazione del decreto di liquidazione delle somme in arretrato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BACCINI

(4 febbraio 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso:

che le pensiline della stazione ferroviaria di Fasano (Brindisi) sono state realizzate in eternit, materiale che, in condizioni di degrado, può liberare fibre di amianto;

che le Ferrovie dello Stato non hanno sino ad oggi provveduto a bonificare il sito procedendo alla rimozione del materiale in questione e sostituendolo con altro materiale non potenzialmente pericoloso e nocivo e ciò nonostante che questa operazione sia già avvenuta negli anni scorsi in un'altra parte della stazione in questione;

che da quanto descritto si evidenzia una situazione di rischio amianto per il personale delle Ferrovie dello Stato e per i viaggiatori;

che diversi pendolari hanno assunto nei giorni scorsi opportune iniziative per richiamare l'attenzione di tutti su questo stato di cose,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere presso le Ferrovie dello Stato.

(4-04134)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato spa hanno riferito che nel Compartimento di Bari, come su tutta la rete ferroviaria italiana, sono in corso lavori per l'incapsulamento e/o la rimozione di pensiline in *eternit* presenti nelle stazioni.

In tale contesto vengono continuamente effettuate, da parte dei tecnici dell'unità sanitaria territoriale di Bari, indagini ambientali in tutte le stazioni interessate per determinare la presenza di fibre di amianto aerodisperse.

Per quanto riguarda la pensilina in *eternit* presente nella stazione di Fasano, si fa presente che i lavori di bonifica iniziati il 28 luglio 2003, relativi alla rimozione e sostituzione delle vecchie coperture delle pensiline composte di cemento-amianto, si sono conclusi in data 27 ottobre 2003.

Le coperture in *eternit* delle pensiline di altre stazioni del Compartimento ferroviario di Bari sono state incapsulate, in accordo alle norme di legge, e si procederà alla loro sostituzione con gradualità, seguendo il piano generale di Rete Ferroviaria Italiana spa.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(6 maggio 2004)

€ 1,00